



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. Emanuele II"



Via Bologna, n. 8 - 66034 Lanciano - C.F. 81001380690

E-Mail: chis00900a@istruzione.it

PEC: chis00900a@pec.istruzione.it



Liceo Artistico "G. Palizzi"  
Segret. 0872/49374 fax 0872/712;  
www.iislanciano.it

Liceo Ginnasio "V. Emanuele II"  
Segret. 0872/710828 fax 0872/728567  
www.iislanciano.it

Prot. n°830 /C47

Lanciano, 15/02/2014

## CONTRATTO

### DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

Il presente contratto è stipulato

#### TRA

L'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II" di Lanciano legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa M. Patrizia Costantini, nata a Lanciano (CH) il 05.08.1962 e domiciliato con l'attuale incarico presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II" di Lanciano con sede in via Bologna n. 8 - 66034 Lanciano Cod. fisc. 8100138090

#### E

Centro Formazione Emergenza - Associazione Culturale per la promozione delle tematiche sull'emergenza - Pescara via R. Paolucci n. 3 P.I. 01608120687C ;

**CODICE CIG: Z5E0DDE157**

#### premessso

- che questa istituzione scolastica ha necessità di dover procedere all'affidamento dell'incarico per l'organizzazione di un corso di Primo Soccorso, riservato al personale dell'Istituto, per le misure del servizio di tutela e prevenzione di cui al Decreto Legislativo 81/08, in particolare:
  - *Corso teorico-pratico per addetto al primo soccorso aziendale;*
- che è stato accertato che tra il personale interno della scuola non figurano professionalità adeguate a norma di legge e disponibili all'accettazione dell'incarico di organizzazione dei corsi di formazione;
- che ai sensi dell'art. 7 comma 6, del DLgs n. 165 del 2001 "le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi individuali di consulenza ad esperti esterni";
- che gli artt. 31, 32 e 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 riguardanti l'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche consentono la stipulazione nell'ambito della piena autonomia negoziale;
- che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1977 n. 499, consente la stipulazione di contratti prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
- che è stata accertata la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2014;

#### si conviene e si stipula

Il presente Contratto di prestazione d'opera, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

#### ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO.

Centro Formazione Emergenza - Associazione Culturale per la promozione delle tematiche sulle emergenze, si impegna a prestare attività consistente nella realizzazione della seguente prestazione:

- Corso teorico-pratico per addetto al primo soccorso Aziendale della durata di 12 ore in tre incontri per n. 20 partecipanti.

**ART. 2 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.**

Il corso prevede la docenza, la fornitura dei materiali didattici, di questionari e rilascio di attestazione finale.

**ART. 3 - COMPENSO.**

L'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II" di Lanciano a fronte dell'attività effettivamente svolta dal Centro Formazione Emergenza - Associazione Culturale per la promozione delle tematiche sull'emergenza si impegna a corrispondere il compenso determinato in € 800,00 + IVA, e sarà corrisposto previa presentazione di fattura che riporti la descrizione dell'attività svolta e le condizioni di pagamento.

Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal prestatore per l'esecuzione dell'incarico.

**ART. 4 - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI.**

Il presente Contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il Centro Formazione Emergenza - Associazione Culturale per la promozione delle tematiche sull'emergenza provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile.

**ART. 5 - TRATTAMENTO DATI.**

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96 e 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dal Centro Formazione Emergenza - Associazione Culturale per la promozione delle tematiche sull'emergenza o da questi acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contatto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque, connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

**ART. 6 - RISOLUZIONE.**

Il presente contratto non prevede il tacito rinnovo né alcuna comunicazione di disdetta da parte dell'Amministrazione scolastica al termine della durata.

L'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II" di Lanciano ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione dell'attività.


**ART. 7 - RIFERIMENTI NORMATIVI.**

Per quanto non previsto nel presente Contratto si rimanda agli artt. 2229 e succ. del Codice Civile.

**ART. 8 - CONTROVERSIE E REGISTRAZIONE.**

Per ogni controversia relativa al presente Contratto si elegge competente il Foro di Lanciano e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso sono a carico del Centro Formazione Emergenza - Associazione Culturale per la promozione delle tematiche sull'emergenza.

Letto, approvato e sottoscritto.  
Centro Formazione Emergenza  
Associazione Culturale per  
la promozione delle tematiche

.....  




Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa M. Patrizia Costantini

.....  
